REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" Codice ISIN IT0004821689

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI

Il prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 11.327.623,50, è emesso da Intek Group S.p.A. (l'"**Emittente**") ed è costituito da n. 22.655.247 obbligazioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-quinquies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 0,50 per ciascuna Obbligazione.

ART. 3 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dall'Emittente ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto massime n. 64.775.524 azioni ordinarie proprie (la "**Data di Godimento del Prestito**"), ossia il 3 agosto 2012; convenzionalmente, ai fini dell'attribuzione ai titolari delle Obbligazioni dei diritti patrimoniali, tutte le Obbligazioni avranno identica Data di Godimento anche in caso di emissione in più *tranche* nell'ambito dell'offerta.

ART. 4 – DURATA

Il Prestito ha durata 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 3 agosto 2017 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

ART. 5 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 0,50, per il Tasso di Interesse Nominale.

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione Act/Act *unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il

calendario "Target", di volta in volta vigente, ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART 6 - RIMBORSO

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Dalla data di rimborso anticipato le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.

ART. 7 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

ART. 8 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO FISSO

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 9 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

ART. 11 - REGIME FISCALE

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 12 – QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT"). Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7518 del 26 giugno 2012, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni.

La data di inizio delle relative negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. medesima.

ART. 13 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.